

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	338
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	344
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa d'iniziativa del deputato Barani approvata dalla Commissione</i>)	345

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	343
AVVERTENZA	343

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza alle Commissioni I e V sul

decreto-legge 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, la cui discussione da parte dell'Assemblea è prevista nel pomeriggio della giornata odierna, al termine delle votazioni.

Luciana PEDOTO (PD), *relatore*, ricorda che in prima lettura la Commissione, nella seduta del 18 gennaio 2012, aveva già espresso parere favorevole con tre osservazioni sul decreto-legge in esame, concernenti rispettivamente: l'opportunità di abbreviare il termine del 30 settembre 2012 fino al quale è stato prorogato l'incarico del Commissario straordinario della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 2; l'opportunità di abbreviare il termine del 31 dicembre 2012, di proroga della facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, di cui all'articolo 10, comma

2; l'opportunità di inserire una disposizione volta a prorogare il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001. Al riguardo, rileva che la prima e la terza osservazione non sono state recepite, mentre la seconda osservazione è stata recepita già nel corso dell'esame alla Camera, essendo stato il termine anticipato al 30 giugno 2012, termine poi confermato nel corso dell'*iter* al Senato. Precisa poi che su questa parte tecnicamente non è possibile formulare alcuna osservazione né proposta di modifica ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento della Camera, che fa riferimento all'articolo 70 della Costituzione.

In questa fase, pertanto, il parere può riguardare esclusivamente le parti del decreto-legge modificate dal Senato.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, fa presente che, nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il comma 2, che differisce al 30 giugno 2012 il termine – scaduto il 24 novembre 2011 – per l'adozione dei decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dal Ministero della salute. Fra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega vengono compresi quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibili.

Fa notare che la norma si configura, di fatto, non come una proroga ma come una riapertura dei termini di delega, peraltro con una sia pur parziale integrazione dei principi e criteri direttivi.

Rileva poi che l'inserimento di disposizioni di delega all'interno di un decreto-legge sembrerebbe configurare una violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988.

Inoltre, ricorda che l'articolo 2, comma 1, della legge 183 del 2010 (cosiddetto «collegato lavoro») aveva previsto che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – vale a dire entro il 24 novembre 2011 – venissero adottati uno o più decreti legislativi volti alla riorganiz-

zazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, ferme restando l'autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi. La norma indicava i criteri e i principi direttivi da seguire nell'esercizio della delega. Nell'esercizio della delega, il Governo aveva trasmesso alle Camere due schemi di decreti legislativi relativi al riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute (Atto del Governo n. 410) e alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto del Governo n. 424).

In particolare, lo schema di decreto legislativo n. 410, presentato alle Camere in data 13 ottobre 2011, recava le disposizioni relative alla riorganizzazione e al riordino di: Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT); Istituto superiore di sanità (ISS); Agenzia azionaria per i servizi sanitari regionali (AGENAS); Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS). Esaminato per il parere dalle Commissioni di merito di Camera e Senato, le quali avevano espresso parere favorevole con osservazioni e condizioni, rispettivamente, il 9 novembre 2011 e il 10 gennaio 2012, non è stato più emanato dal Governo, nonostante si fosse perfezionato l'*iter*.

Al riguardo, segnala che, essendo già stati espressi i pareri parlamentari sullo schema di decreto legislativo, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse come intende procedere, ovvero se intenda deliberare definitivamente l'atto tenendo conto dei pareri già espressi o ripresentare un nuovo schema di decreto legislativo, riprendendo l'*iter* dalla fase iniziale.

Caso analogo riguarda lo schema di decreto legislativo per il riordino della Croce rossa (atto n. 424), sebbene in tale circostanza lo schema di decreto sia stato presentato in una data che ha dato adito ad un acceso dibattito parlamentare, nel corso del quale si è da più parti sostenuto che il termine per l'esercizio della delega fosse già scaduto.

Fa presente, poi, che un'altra disposizione rilevante per le competenze della

Commissione, anch'essa inserita durante l'esame al Senato, è quella di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 10, che consente all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto in esame, di bandire i concorsi pubblici necessari per completare la copertura della sua pianta organica, secondo le procedure concorsuali già autorizzate, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 207 del 2008, nell'ambito delle risorse già previste.

Segnala, in proposito, che l'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2008 fissa, dal 1° gennaio 2009, l'organico dell'AIFA in 450 unità; vieta il proseguimento dei contratti di diritto privato dopo la data di scadenza dei medesimi; consente all'AIFA, per il triennio 2009-2011, previa emanazione di apposito decreto autorizzativo del Presidente del Consiglio, di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA in forza di contratti di diritto privato, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale. L'onere derivante, quantificato in euro 10.056.013,64, è interamente a carico dell'AIFA.

Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato altresì inserito, all'articolo 10, il comma 5-*ter*, volto a consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (I.M.E.), autorizzando anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno di essi, la spesa già prevista per gli anni 2010, 2011 e 2012 a valere sul Fondo per esigenze urgenti e indifferibili, dall'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010). La Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (I.M.E.) è una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero

dell'economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obiettivi, quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia, patologie diffuse principalmente nell'area mediterranea.

Fa presente, poi, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 89 del 2003, la Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, nonché, con le stesse modalità, una relazione, alla fine del triennio 2003-2005, sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziato nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti: quest'ultima è stata presentata alla fine del 2006. Ricorda, inoltre, che l'articolo 10 del decreto-legge n. 248 del 2007, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività della citata Fondazione, autorizzava la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Rileva, infine, che la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*ter*, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è contenuta nel successivo comma 5-*quater*, ai sensi del quale alla copertura di tali oneri si provvede quanto a 3 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE), istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; quanto a 2 milioni di euro mediante la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge di contabilità n. 196 del 2009, dei programmi del Ministero della salute.

Sulla base delle considerazioni svolte, propone di esprimere parere favorevole sul decreto-legge recante proroga di termini, nel testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato, con un'osservazione concernente l'articolo 2, comma 1,

del disegno di legge di conversione, che procede ad illustrare (*vedi allegato 1*).

Lucio BARANI (PdL) rileva come nel corso dell'*iter* al Senato siano state introdotte nel decreto-legge delle disposizioni peggiorative, che probabilmente alla Camera non sarebbero state considerate ammissibili, in quanto di contenuto non coerente con quello che dovrebbe essere il testo di un decreto recante proroga di termini previsti da norme di legge. Fa riferimento, in particolare, al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, richiamato anche dalla relatrice, che proroga il termine per l'esercizio di una delega, peraltro già scaduto, oltre a ridefinire taluni elementi del potere legislativo delegato. A tale proposito, richiama una recentissima sentenza della Corte costituzionale, la n. 22 del 2012, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime due disposizioni recanti proroghe di deleghe introdotte nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge cosiddetto « mille proroghe ».

Non condivide, inoltre, l'altra disposizione introdotta da parte del Senato, in materia di procedure concorsuali autorizzate all'AIFA, rilevando come, se è vero che erano già previste da una precedente disposizione, è pur vero che, in un contesto in cui si operano tagli in tutti i settori, appare poco opportuno bandire concorsi per le assunzioni presso l'AIFA.

Dichiara, infine, di essere contrario anche all'ulteriore norma inserita durante l'esame al Senato, concernente i finanziamenti all'I.M.E di Palermo.

Per le ragioni esposte, ritiene che sarebbe preferibile che la Commissione approvi una parere che, pur favorevole, rechi delle condizioni, volte a sopprimere le tre disposizioni richiamate.

Paola BINETTI (UdCpTP) fa presente come le disposizioni inserite nel decreto-legge in esame nel corso dell'esame al Senato esorbitino da quello che dovrebbe essere il contenuto proprio di un provvedimento recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, contravve-

nendo anche a quanto lo stesso Capo dello Stato aveva rilevato, con lettera inviata al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle Camere il 22 febbraio 2011, in relazione a un precedente decreto di proroga di termini. In particolare, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, si domanda come possa il Governo delegare se stesso a disciplinare una determinata materia nella quale, peraltro, sono già stati presentati alle Camere due schemi di decreti legislativi, sui quali la XII Commissione della Camera ha espresso il parere di competenza.

Per quanto riguarda, poi, la disposizione di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge, non comprende perché si prevedano finanziamenti in favore dell'I.M.E. laddove sarebbe utile impiegare le risorse per altre finalità, quali i servizi di pronto soccorso ed altre situazioni di emergenza che purtroppo si ravvisano nel settore sanitario. Solleva, inoltre, perplessità in merito al comma 5-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge, non comprendendo perché mai l'AIFA dovrebbe essere privilegiata, quali siano le ragioni di urgenza che portano a prevedere le assunzioni presso l'AIFA, mentre vi sono numerose strutture sanitarie che avrebbero immensamente bisogno di personale.

Infine, richiamando anche il parere appena espresso sul decreto-legge dal Comitato per la legislazione, che stigmatizza il legislatore per aver introdotto le disposizioni da lei stessa criticate, propone di inserire nel parere delle condizioni anziché un'osservazione, come proposto dalla relatrice.

Anna Margherita MIOTTO (PD) condivide alcune delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, in merito alla dilatazione del contenuto di eterogeneità del contenuto del decreto-legge, a seguito dell'esame da parte del Senato. Entrando nel merito delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene anch'essa che la disposizione che prevede finanziamenti in favore dell'I.M.E. sia poco razionale, in

quanto non si comprende la ragione dell'erogazione di risorse in favore di un'unica struttura.

Non condivide, invece, le critiche aventi ad oggetto la disposizione concernente i concorsi all'AIFA, in quanto favorevole, in via generale, al potenziamento delle strutture ministeriali operanti nel settore sanitario.

Per quanto riguarda, infine, la riapertura dei termini della delega concernente la riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dal Ministero della salute, rileva come quello previsto dal decreto-legge in esame sia l'unico modo possibile per addivenire all'adozione dei decreti legislativi, precisando comunque che, a suo avviso, il Governo dovrebbe tenere conto dei pareri espressi dalla competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi già presentati.

Francesca MARTINI (LNP) rileva, in generale, la mancanza di coerenza nel testo del decreto-legge in esame. Entrando nel merito del provvedimento, rileva come il comma 16-*duodecies* dell'articolo 29, novellando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, in materia di determinazione dei fabbisogni standard di alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province, individui nel 2013 l'anno di avvio della fase transitoria per il superamento del criterio della spesa storica e indichi il 31 marzo 2013 quale termine per la determinazione dei fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, sopprimendo la disposizione che prevede la determinazione di almeno un terzo dei fabbisogni entro il 30 aprile 2012.

Laura MOLTENI (LNP) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Martini. Per quanto riguarda, poi, le altre disposizioni del decreto-legge, richiamate negli interventi che si sono succeduti, ritiene che, nell'esercizio della delega di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il Governo dovrebbe tenere conto dei pareri espressi

dalla Commissione, in particolare sullo schema di decreto legislativo in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Per quanto concerne, invece, lo schema del decreto legislativo sul riordino della Croce rossa, ricorda di aver presentato una proposta alternativa di parere, tesa a prevedere la privatizzazione del livello regionale, provinciale e locale.

Dichiara, inoltre, di essere contraria alla disposizione relativa alle assunzioni presso l'AIFA, sottolineando peraltro l'esistenza, in materia, di una normativa a livello comunitario di cui si dovrebbe tenere conto.

Stigmatizza altresì l'introduzione, da parte del Senato, della disposizione relativa ai finanziamenti all'I.M.E., ritenendo che si tratti di un privilegio non giustificabile.

Dichiara, infine, la propria contrarietà alla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Lucio BARANI (Pdl), richiamando le considerazioni fatte nel suo precedente intervento, nonché alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, annuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella della relatrice, che procede ad illustrare (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che la proposta di parere alternativa verrà posta in votazione solo ove respinta quella del relatore.

La Commissione respinge la proposta di parere del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere alternativa dell'onorevole Barani.

La Commissione approva la proposta di parere alternativa dell'onorevole Barani, favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.20.

AUDIZIONI

Martedì 21 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero e il sottosegretario di Stato per le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vittoria D'INCECCO (PD), Luciana PEDOTO (PD), Livia TURCO (PD), Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), Delia MURER (PD), Carmine Santo PATARINO (FLpTP), Sabina FABI (LNP), Daniela SBROLLINI (PD), Francesca MARTINI (LNP), Andrea SARUBBI (PD), Gero GRASSI (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONI (PD), Donata LENZI (PD), Marco RONDINI (LNP), Vincenzo D'ANNA (PT), Domenico DI VIRGILIO (PdL) e Giuseppe PALUMBO, *presidente*.

Il ministro Elsa FORNERO e il sottosegretario Cecilia GUERRA intervengono in replica e forniscono e ulteriori precisazioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il ministro e il sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.

C. 4269 D'Anna.

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici.

C. 1287 Di Centa.

ALLEGATO 1

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C.
4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4685-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, in quanto potrebbe non rispettare la legge n. 400 del 1988, non essendo chiaro se il Governo intenda tener conto dei pareri parlamentari già espressi sullo schema di decreto legislativo già presentato o se invece intenda ripresentare un nuovo schema di decreto legislativo, riprendendo l'*iter* dalla fase iniziale.

ALLEGATO 2

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA D'INIZIATIVA
DEL DEPUTATO BARANI APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4685-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia soppressa la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, comma

2, del disegno di legge di conversione, volta a differire fino al 30 giugno 2012 il termine della delega « per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute », di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, norma in contrasto con la recente sentenza della Corte Costituzionale 22 del 2012;

b) sia soppressa la disposizione introdotta al Senato all'articolo 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge, volta a consentire all'AIFA di espletare le procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi dipendenti;

c) sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 10, comma 5-*ter*, del decreto-legge, introdotta dal Senato, volta a rifinanziare l'IME di Palermo.